

Indice

Prefazione	vii
CASI E ATTI GIUDIZIARI DI DIRITTO CIVILE	1
1. Azione revocatoria di trust immobiliare	3
2. Sfratto per morosità e risarcimento del maggior danno da protrazione illegittima di occupazione	17
3. Comparsa di costituzione e risposta e responsabilità del condominio solo per le parti comuni dell'edificio	29
4. Opposizione a decreto ingiuntivo ed eccezione di inadempimento	37
5. Atto di citazione in appello e vendita di <i>aliud pro alio</i>	45
CASI E ATTI GIUDIZIARI DI DIRITTO PENALE	59
1. Atto d'appello dell'imputato	61
2. Appello avverso ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro ex art. 322-bis c.p.p. Terzo estraneo al reato e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente	75
3. Riesame personale e responsabilità da posizione nei reati associativi	93
4. Istanza di incidente di esecuzione e rideterminazione della pena	103
5. Atto di costituzione di parte civile di un'associazione nel procedimento penale a carico di un ente	115

CASI E ATTI GIUDIZIARI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	131
1. Atto di costituzione e difesa del resistente (art. 46, d.lgs. n. 104/2010)	133
2. Ricorso avverso il silenzio della P.A. e S.C.I.A.	145
3. Atto di appello e soccorso istruttorio	155
4. Ricorso per l'ottemperanza di un'ordinanza emanata dal giudice dell'esecuzione civile	169
5. Ricorso incidentale escludente e gravi illeciti professionali	181

Prefazione

Semplicità, ordine e logicità.

Questi sono gli ingredienti necessari e sufficienti a garantire la riuscita di un buon parere e di un buon atto giudiziario.

Lo scopo dei volumi è proprio quello di tracciare uno schema logico attraverso il quale condurre per mano il lettore, lungo tutti i passaggi che portano alla soluzione finale.

Come noto, uno schema è la delineazione sommaria di elementi da impiegare e da sviluppare, un modello semplificato, ma non semplicistico, di una realtà, di un fenomeno, di un oggetto, di un problema.

Come tale, pertanto, lo schema richiede di essere adattato, caso per caso, alle diverse realtà, fenomeni, oggetti e problemi che, di volta in volta, è chiamato a rappresentare e sintetizzare.

Mentre, quindi, come si vedrà, lo schema, con i suoi snodi fondamentali, sarà per lo più sempre uguale a sé stesso, invece le questioni e la loro trattazione varieranno, non solo dal punto di vista contenutistico, ma anche nella loro stessa forma espressiva ed espositiva, a seconda del tipo di necessità e urgenza dialettica che richieda la singola problematica.

In questo modo, lo schema si presterà a veicolare un metodo, senza fornire un vero metodo, perché le regole e i modelli, per funzionare, hanno bisogno anche di libertà e creatività.

Qualsivoglia parere, o qualsivoglia atto giudiziario è personale, così come soggettiva e personale è la valutazione di chi lo legge.

A partire da questo presupposto, non può che convenirsi sul fatto che non esiste il parere o l'atto giudiziario perfetto, in quanto, al più, può esistere il parere o l'atto giudiziario che semplicemente funziona, perché è corretto dal punto di vista giuridico, chiaro quanto a forma espositiva, completo in tutti i suoi sviluppi e, infine, coerente nel ragionamento perché frutto di passaggi logicamente collegati fra loro.

Pertanto, le proposte inserite in questi volumi hanno, come obiettivo unico, quello di suggerire alcune modalità di svolgimento che “semplicemente” funzionino, e di offrire al candidato dei preziosi punti di partenza per individuare la propria “strada personale” e delle affidabili guide lungo il percorso, frastagliato, della chiarezza, della coerenza e della consequenzialità.

Cristina Maria Celotto

**Casi e atti giudiziari
di diritto civile**



1. AZIONE REVOCATORIA DI TRUST IMMOBILIARE

IL CASO

In data 11 maggio 2015 Tizio stipulava un contratto di fideiussione con la Banca di Credito Cooperativo, a garanzia di un contratto di finanziamento concesso a favore della società Confezione Santi s.r.l., della quale Tizio era amministratore unico.

In particolare, la Banca era risultata creditrice di una somma di rilevante entità, pari a € 120.000,00, nei confronti di Tizio.

Tale credito veniva prontamente accertato e riconosciuto con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo pronunciato in data 18 ottobre 2017. Tizio, peraltro, era coniugato, per effetto di matrimonio civile, sin dal 25 ottobre 2015 con Caia, dalla quale aveva avuto, ancor prima del coniugio, due figlie di 4 e 6 anni.

In data 26 ottobre 2017, Tizio e Caia avevano istituito un trust, avente a oggetto tutti i beni immobili di loro proprietà e avente, a proprio scopo, la tutela dei bisogni della famiglia.

A questo punto, la Banca, intenzionata a ottenere la soddisfazione del credito vantato nei confronti di Tizio, si rivolge a un legale, al quale chiede quale possa essere lo strumento processuale che meglio possa consentirgli di conseguire il proprio scopo.

LO STRUMENTO PROCESSUALE

Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

TRIBUNALE CIVILE DI _____
(FORO COMPETENTE EX ART. __ C.P.C.,
LUOGO OVE _____)

ATTO DI CITAZIONE IN REVOCATORIA EX ART. 2901 C.C.

Nell'interesse di

Banca di Credito Cooperativo, C.F. _____, con sede legale in _____, alla via _____ n. __, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. _____, ed elettivamente domiciliato in _____, alla via _____ n. __, presso lo studio dell'Avv. _____, C.F. _____, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____ e numero di fax _____, espone quanto segue in

Fatto

La Banca di Credito Cooperativo è creditrice di una somma di rilevante entità, pari a € 120.000,00, nei confronti di Tizio, credito portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo pronunciato in data 18 ottobre 2017 (doc. n. 1), ma dovuto in forza di un contratto di fideiussione concluso in data 11 maggio 2015 (doc. n. 2), a garanzia di un contratto di finanziamento stipulato a favore della società Confezione Santi s.r.l., della quale Tizio era amministratore unico (doc. n. 3).

Tizio celebrava matrimonio civile in data 25 ottobre 2015 con Caia (doc. n. 4), dalla quale aveva avuto già due figlie, precedentemente al matrimonio, rispettivamente di 4 e 6 anni (doc. n. 5).

In data 26 ottobre 2017, e quindi successivamente al sorgere del credito della Banca nei confronti della società, Tizio e Caia avevano costituito un *trust*, avente a oggetto tutti i beni immobili di loro proprietà e avente, a proprio scopo, la “tutela dei bisogni della famiglia” (doc. n. 6).

Di fatto, però, come risulta dalla stessa cronologia degli eventi e dalla loro interconnessione con la vicenda della garanzia patrimo-

niale, lo scopo era quello di far confluire nel patrimonio segregato tutti i beni immobili di proprietà di Tizio, modificando in tal modo – quantomeno qualitativamente – il proprio patrimonio, così da rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito della banca.

È evidente, poi, come proprio dalla predetta successione temporale degli eventi, nonché dai rapporti intercorrenti tra gli stessi e la società debitrice, non possa porsi in dubbio la sussistenza, tanto in capo a Tizio quanto in capo alla coniuge Caia, della consapevolezza di recare danno alle ragioni della banca.

Si osserva che l'odierno attore, in data __/__/__, veniva informato dall'Avvocato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura (doc. n. 7).

Tutto quanto sopra premesso in fatto, l'odierna attrice espone quanto segue in

Diritto

1. Sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

A ben vedere, sussistono tutti i presupposti per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Invero, l'azione revocatoria costituisce lo strumento di conservazione della garanzia patrimoniale attraverso il quale il creditore (revocante) può chiedere giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore (revocato) in pregiudizio delle ragioni creditorie, *ex art. 2901 c.c.*

Il pregiudizio, in questo caso, è rappresentato dall'esclusione del bene alienato dalla sfera dei beni aggredibili per la realizzazione coattiva del credito della Banca attrice.

L'azione in parola ha, quindi, una funzione conservativa e cautelare a tutela della garanzia patrimoniale, essendo finalizzata ad